

## Bonus partite IVA

Nessun click day per il bonus da 600 euro che il decreto Cura Italia riserva a lavoratori autonomi, partite IVA, stagionali e lavoratori autonomi dello spettacolo.

### La posizione del Governo e il plauso delle professioni

Il click day è stato smentito dal Governo che, con la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha spiegato che "le risorse stanziare dal Governo sono sufficienti a coprire l'intera platea dei beneficiari. Forniremo a breve la data a partire dalla quale tutti i cittadini che ne hanno diritto potranno iniziare a fare richiesta per ricevere gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia. "Insieme all'INPS" - ha concluso la Ministra - "stiamo lavorando per mettere a sistema, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure necessarie per velocizzare l'iter di presentazione delle domande ed erogare gli aiuti previsti dal provvedimento, compresi gli ammortizzatori sociali".

### La risposta dell'INPS

A chiudere definitivamente il cerchio, sono arrivate le dichiarazioni del Presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, che, tornando sulle sue iniziali anticipazioni, ha escluso il click day affermando che ci saranno "domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click. Purtroppo, c'è stato un grande fraintendimento su questa formula. La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti".

### Indennità del Cura Italia

Il decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto per autonomi e partite IVA e stagionali e altri lavoratori una indennità di 600 euro.

Partite IVA: è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro in favore dei professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità è erogata dall'INPS, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito (articolo 27).

Artigiani e commercianti: la norma riconosce un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28).

Stagionali settore turismo e degli stabilimenti termali: è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (articolo 29).

Stagionali del settore agricolo: è prevista, in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (articolo 30).

Le indennità sono esentasse e non sono cumulabili tra loro.

### Esclusi i professionisti ordinistici

Da ultimo è importante chiarire che dai bonus sono (al momento) esclusi professionisti e lavoratori autonomi iscritti ad altre Casse di previdenza.

Si ricorda però che l'art. 44 del decreto Cura Italia istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria verranno definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.